



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

---

FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 12 DEL 17 MAGGIO 2020

---

## Decreto “Rilancio” 2020

### DECRETO LEGGE

**“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.**

Nella presente circolare:

- ◆ le novità del cd. Decreto “**Rilancio**” riguardanti le **imprese e i professionisti**, suddivise per argomenti
- ◆ Misure per la **famiglia** , lo **Sport** ed il **Turismo**
- ◆ la prassi con i documenti pubblicati questa settimana dall'Agenzia delle Entrate
- ◆ le scadenze dal 15 maggio al 29 maggio 2020.

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “RILANCIO”

Mercoledì 14 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha **approvato un decreto-legge** che introduce  **misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta, ma il contenuto è stato confermato dal Presidente del Consiglio Conte in un lungo comunicato stampa e pertanto non dovrebbe più subire modifiche sostanziali.

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, il riepilogo delle principali misure previste.

In attesa delle probabili circolari esplicative ed applicative rinviamo ad approfondimenti sulle specifiche tematiche cui seguiranno apposite Note Informative.

### Sostegno alle imprese e all'economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

1. un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di **partita IVA**, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, **con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro.**



Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

<b>20%</b>	<b>soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;</b>
<b>15%</b>	<b>soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;</b>
<b>10%</b>	<b>soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta</b>

In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

2. l'**esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP** dovuta per il 2019 e **della prima rata**, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 **per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
3. per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di **locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.



Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

4. l'**abolizione del versamento della prima rata dell'IMU**, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire **alberghi e pensioni**, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli **stabilimenti balneari**, marittimi, lacuali e fluviali;
5. la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in bassa tensione

- diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
6. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della **detraibilità** per le persone fisiche e della **deducibilità** per quelle giuridiche, per il 2020, **del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società** per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. **L'investimento massimo detraibile/deducibile** non può eccedere l'importo di **euro 2.000.000**. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
- Alle **stesse società** è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, **un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
7. ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante **amenti di capitale** delle società;
8. la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del **"Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa"**, con una **dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni** del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'**internazionalizzazione delle p.m.i.**, con l'ulteriore costituzione di un **fondo di garanzia** volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione, dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
9. la **costituzione**, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un **"Fondo per il trasferimento tecnologico"**, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla


- valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
10. ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia";
11. la previsione che le **regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto** dirette, a valere sulle proprie risorse, **fino a un importo di 800.000 euro per impresa**, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo
- ◆ di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  - ◆ di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

## Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l'altro, si prevede:

<b>CANCELLAZIONE CLAUSOLE IVA</b>	soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti
<b>DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO</b>	delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (<b>ecobonus</b>), la riduzione del rischio sismico (<b>sismabonus</b>)</li> <li>◆ interventi ad essi connessi relativi all'installazione di <b>impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.</b></li> </ul>

	 <p>Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	previsto un credito di imposta <b>dell'60% delle spese sostenute nel 2020</b> per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un <b>credito d'imposta in misura pari al 60%</b> delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario
<b>COMPENSAZIONI FISCALI</b>	a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro
<b>CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AL SUD</b>	maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese
<b>RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA</b>	dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva
<b>INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE</b>	potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid
<b>VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE</b>	prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati
<b>SOSPESI PIGNORAMENTI SU</b>	fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari

<b>STIPENDI E PENSIONI</b>	e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;
<b>SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO</b>	per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre
<b>SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO</b>	si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo
<b>PROROGA TERMINI PER NOTIFICHE ATTI</b>	gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
<b>PROROGA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</b>	la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento
<b>RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</b>	rinvia al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta
<b>RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX</b>	rinvio entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021
<b>LOTTERIA SCONTRINI</b>	rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
<b>ISA</b>	modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020

## Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

<b>INDENNITA'</b>	<b>BENEFICIARI</b>
<b>600 euro per il mese di aprile 2020</b>	<b>liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)</b> già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a <b>600 euro</b>

<b>1000 euro per il mese di maggio 2020</b>	<b>liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS</b> , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano <b>subito comprovate perdite</b> (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019),
<b>1000 euro per il mese di maggio 2020</b>	lavoratori titolari di rapporti di <b>co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS</b> non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti,
<b>600 euro mese di aprile 2020</b>	<b>lavoratori autonomi iscritti</b> alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria ( <b>AGO</b> ) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro
<b>600 euro aprile 2020</b>	ai <b>lavoratori stagionali del turismo</b> e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro e <b>lavoratori in somministrazione</b> , impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni
<b>500 euro per il mese di aprile 2020</b>	<b>lavoratori del settore agricolo</b> già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro
<b>600 euro per il mese di aprile 2020 e 600 euro per il mese di maggio 2020</b>	Spetta a <b>lavoratori dipendenti e autonomi</b> che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno <b>cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro</b> , sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione
<b>600 euro per il mese di aprile 2020 e 600 euro per il mese di maggio 2020</b>	lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene stabilita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.



Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

1. si riconosce anche per i **mesi di aprile e maggio 2020** l'indennità di **600 euro** riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
2. per il **mese di maggio** si introduce il "**reddito di emergenza**", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in **due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro**. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
3. per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce **un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di **accedere al trattamento di integrazione salariale** di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
4. si riconosce **un'indennità, pari a 500 euro mensili**, per i **mesi di aprile e maggio 2020**, in favore dei **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
5. **si istituisce**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale**, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
6. si **modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario**, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare

- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con causale "emergenza COVID-19", per una **durata massima di nove settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, **incrementate di ulteriori cinque settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
7. la **deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli** (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
  8. l'innalzamento a **diciotto settimane** della **durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale** per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
  9. lo **stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento** delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
  10. misure di **semplificazione in materia di ammortizzatori sociali**, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
  11. si estende al **31 luglio 2020 il termine** sino al quale il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico;
  12. si estende a **cinque mesi** il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono **vietati i licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
  13. si prevedono specifiche **norme per lo svolgimento in sicurezza** delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

14. l'innalzamento a trenta giorni dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** per i **figli di età non superiore ai 12 anni** (per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento della retribuzione**) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
15. l'aumento del **limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro)** e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i **comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario** pubblico e privato il **limite massimo è aumentato a 2.000 euro**;
16. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
17. per i **datori di lavoro pubblici**, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di **lavoro agile** può essere applicata **a ogni rapporto di lavoro subordinato**;
18. nei mesi di **maggio e giugno 2020** sono aumentati di **12 giornate i permessi retribuiti** ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
19. al fine di promuovere il **lavoro agricolo**, si stabilisce la possibilità per i **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020;
20. misure di **sostegno alle imprese** per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle **misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19** negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
21. si estende in favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le **misure** temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del

**decreto-legge "liquidità"** (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

Tali misure prevedono che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma.**

22. al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire **l'emersione di rapporti di lavoro irregolari**, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

## Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia

Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

1. **l'incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze**, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave** prive del sostegno familiare e del **Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità**;
2. l'incremento del **Fondo per le politiche della famiglia** e la destinazione, per l'anno 2020, di

una quota delle risorse ai **comuni, per finanziare** iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei **centri estivi** diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

## Sostegno al turismo

Le principali misure di sostegno al settore del turismo sono le seguenti:

<p><b>TAX CREDIT VACANZE</b></p>	<p>per il 2020 è riconosciuto un credito alle <b>famiglie</b> con un <b>Isee non superiore a 40.000 euro</b>, relativo al periodo d'imposta 2020, per i <b>pagamenti</b> legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle imprese turistico ricettive</li> <li>◆ dagli agriturismi</li> <li>◆ dai bed&amp;breakfast.</li> </ul> <p>Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a</p> <table border="1" data-bbox="528 1171 1378 1402"> <tr> <td><b>500 euro</b></td> <td>per ogni nucleo familiare con figlio a carico</td> </tr> <tr> <td><b>300 euro</b></td> <td>per i nuclei familiari composti da due persone</td> </tr> <tr> <td><b>150 euro</b></td> <td>per quelli composti da una sola persona</td> </tr> </table>	<b>500 euro</b>	per ogni nucleo familiare con figlio a carico	<b>300 euro</b>	per i nuclei familiari composti da due persone	<b>150 euro</b>	per quelli composti da una sola persona
<b>500 euro</b>	per ogni nucleo familiare con figlio a carico						
<b>300 euro</b>	per i nuclei familiari composti da due persone						
<b>150 euro</b>	per quelli composti da una sola persona						
<p><b>FONDO TURISMO</b></p>	<p>per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un <b>fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020</b>, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ acquisto,</li> <li>◆ ristrutturazione</li> <li>◆ valorizzazione</li> </ul> <p>di immobili destinati ad attività turistico-ricettive</p>						

<b>PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA</b>	per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il <b>"Fondo per la promozione del turismo in Italia"</b> , con una dotazione di <b>30 milioni di euro</b> per l'anno 2020
<b>ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO</b>	è istituito un <b>fondo con una dotazione di 50 milioni di euro</b> per il 2020 per la concessione di contributi in favore <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle imprese turistico ricettive,</li> <li>◆ delle aziende termali</li> <li>◆ degli stabilimenti balneari,</li> </ul> come <b>concorso nelle spese di sanificazione</b> e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19

## Misure per l'istruzione e la cultura

Le principali misure per l'istruzione e la cultura sono i seguenti:

- ◆ Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al **sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.**
- ◆ Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

## Misure per l'editoria e le edicole

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

- ◆ limitatamente all'anno 2020, l'innalzamento del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%**;
- ◆ al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del **rateo del contributo all'editoria** in favore delle imprese beneficiarie, la **verifica della regolarità previdenziale e fiscale** prevista per il primo pagamento **è cancellata**. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
- ◆ in via straordinaria per l'anno 2020, un **credito d'imposta dell'8%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa** di libri e giornali;
- ◆ a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle **persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste** (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro

dipendente o pensione, è riconosciuto un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020;

- ◆ per il 2020, l'applicazione **dell'IVA per il commercio di quotidiani e di periodici** con una forfetizzazione del reso al **95%** in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

## Misure per le infrastrutture e i trasporti

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti che impattano anche nella vita dei privati:

- ◆ per **incentivare forme di mobilità sostenibile** alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il "Programma sperimentale buono mobilità" incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai **residenti maggiorenni**
  - ✓ nei capoluoghi di Regione,
  - ✓ nelle Città metropolitane,
  - ✓ nei capoluoghi di Provincia ovvero
  - ✓ nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

è **riconosciuto un "buono mobilità"**, pari al **60% della spesa sostenuta** e comunque **non superiore a euro 500**, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,

  - ✓ per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
  - ✓ per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard*, monopattini e *monowheel*
  - ✓ per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.

Si prevede che il **buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**; tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali *segway*, *hoverboard*, monopattini e *monowheel*. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la



- creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
- ◆ viene introdotto il **rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari**. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento;

## Misure per lo sport

Si agevolano le **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di **non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione** e concessionari **relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.



I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i **soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere**, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la **sospensione delle attività sportive**, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio **il conduttore ha diritto**, limitatamente alle **cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, **si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito**.



Si estendono le disposizioni già previste dal decreto "cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento. Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "**Fondo salva sport**". Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

## Misure per l'agricoltura

Le principali misure contenute nel decreto per l'agricoltura sono le seguenti:

- ◆ si istituisce il "**Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
- ◆ si prevede la **compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di prodotti**, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione, per fronteggiare le gravi difficoltà per l'intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 196982 del 13 maggio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di aprile 2020

---

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Circolare 12 del 12 maggio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie.

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 22/E del 12 maggio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risposta interpello 128 del 12 maggio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rottamazione-ter ed estinzione del pignoramento presso terzi.

---

[Risposta interpello 129 del 14 maggio 2020](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio dell'invio tardivo delle fatture immediate

---

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 15.05.2020 AL 29.05.2020

## EMERGENZA CORONAVIRUS

Con l'approvazione del **Decreto rilancio** avvenuto nella tarda serata del 13 maggio, si è previsto in sostanza che **il termine di ripresa dei versamenti sospesi**, di cui all'art. 18 del [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), previsto per il 30.06.2020, **venga posticipato al 16 settembre 2020**. Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

In breve sintesi:

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio	<b>Versamento</b> in un'unica soluzione entro il <b>16.09.2020</b> o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Imprese con <b>ricavi ≤ 50 milioni</b> di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il <b>33%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Esercenti attività d'impresa arte e professione con <b>ricavi &gt; 50 milioni</b> di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il <b>50%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.	

Con il [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal ["Decreto Cura Italia" - DL 18/2020](#), convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).

## Venerdì 15 Maggio 2020

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea

---

documentazione effettuate nel mese solare precedente (Aprile).

---

Venerdì 15 Maggio 2020

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente (Aprile)**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

---

Venerdì 15 Maggio 2020

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni nel mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**. **Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico**, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

---

Lunedì 18 Maggio 2020

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta per il **mese di Aprile** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di Marzo), mentre i **contribuenti Iva trimestrali** devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Per i soggetti indicati dall'art. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come

---

---

successivamente modificato dal **Decreto rilancio** di maggio, il versamento **può essere effettuato entro il 16 settembre 2020**.

---

Lunedì 18 Maggio 2020

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il **versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre** (senza la maggiorazione del 1%), utilizzando il F24 con modalità telematiche.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Per i soggetti indicati dall'art. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come successivamente modificato dal **Decreto rilancio** di maggio, il versamento **può essere effettuato entro il 16 settembre 2020**.

---

Lunedì 18 Maggio 2020

I soggetti Iva che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le **vendite a distanza** di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, devono liquidare e versare l'Iva relativa al **mese precedente** e quella relativa al mese di **marzo**, quest'ultima con la maggiorazione dello 0,40%.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Per i soggetti indicati dall'art. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come successivamente modificato dal **Decreto rilancio** di maggio, il versamento **può essere effettuato entro il 16 settembre 2020**.

---

Lunedì 18 Maggio 2020

I contribuenti Iva **trimestrali** che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr n. 633/72) provvedono al versamento dell'imposta dovuta relativa al **primo trimestre 2020**.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Per i soggetti indicati dall'art. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come

---

---

successivamente modificato dal **Decreto rilancio** di maggio, il versamento **può essere effettuato entro il 16 settembre 2020**.

---

Lunedì **18 Maggio 2020**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del **saldo IVA 2019 versando la 1° rata entro il 16.03.2020**, devono versare la **3° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019** risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato **entro il 16 settembre 2020 (come previsto dal Decreto rilancio di maggio)** per i soggetti indicati all'articolo 62 del Decreto Cura Italia.

---

Lunedì **18 Maggio 2020**

I sostituti d'imposta devono versare le **ritenute operate** nel  **mese di Aprile 2020** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato **entro il 16 settembre 2020 (come previsto dal Decreto rilancio di maggio)**, per i soggetti indicati all'articolo 61, comma 2, del DI n. 18/2020 e per i soggetti indicati all'art. 18, commi da 1 a 5, del DL 8 aprile 2020, n. 23.

---

Lunedì **18 Maggio 2020**

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di **aprile**, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell'esercizio di impresa.

---

Lunedì **18 Maggio 2020**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di

---

---

	capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di <b>aprile</b> .
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio ( <b>Oicr</b> ) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di <b>aprile</b> .
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	I soggetti che esercitano <b>attività di intrattenimento</b> o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Aprile 2020 ( <b>ravvedimento breve</b> ), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di <b>aprile</b> , ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di Aprile relativi a contratti di locazione breve.
Mercoledì <b>20 Maggio 2020</b>	<b>Le imprese elettriche</b> devono comunicare all'Agenzia

---



delle Entrate i dati di dettaglio relativi al **canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Ai sensi del DL 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Mercoledì **20 Maggio 2020**

Ultimo giorno utile per segnalare da parte del legale rappresentante (o di un suo delegato) degli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale, **eventuali errori riguardanti le nuove iscrizioni negli elenchi del 5 per mille per il 2020**. [Qui gli elenchi provvisori pubblicati](#)

Mercoledì **27 Maggio 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (INTRASTAT) effettuati nel mese di aprile, da parte degli **operatori intracomunitari con obbligo mensile**.

**EMERGENZA CORONAVIRUS:** Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.